

LE REGOLE

LE REGOLE.....	1
Nozioni introduttive	1
Strutture delle regole	3
Modalità di formulazione delle regole	5
Le funzioni delle regole	7
Come possono essere le regole	10

Nozioni introduttive

La regola come informazione

“Se l’acqua è portata a 100 gradi, allora essa bolle”

La frase citata esprime un’informazione; questa informazione riguarda una regolarità del reale.

Nel mondo, cioè, esiste un rapporto di condizionamento tra due fatti: il portare l’acqua a 100 gradi e il bollire dell’acqua. Verificatosi l’uno, si verifica l’altro.

Possiamo chiamare questo rapporto, che esiste nel mondo, una “regolarità”. Questo rapporto di condizionamento potrebbe avere diversa forza: potrebbe anche essere solo tendenziale (ad esempio: “se una persona è stanca, allora facilmente commette errori”).

La “regola” è l’informazione che riguarda una regolarità: la regola è l’informazione su un rapporto di condizionamento tra due fatti.

La stessa informazione può essere formulata in vari modi:

- *“quando porti l’acqua a 100 gradi, allora essa bolle”*
- *“portando l’acqua a 100 gradi, allora essa bolle”*
- *“l’acqua, portata a 100 gradi, bolle”.*

Le regole possono essere formulate, in modo chiaro e completo, in una modalità che viene qualificata, correntemente, come struttura canonica della regola: **se X allora Y**.

“se l’acqua è portata a 100 gradi, allora essa bolle”

X e **Y** rappresentano due enunciati: nel nostro caso, *“l’acqua è portata a 100 gradi”* e *“essa bolle”*.

È usuale parlare di **premessa** per indicare il fatto condizionante, di **conclusione** per indicare il fatto condizionato.

Una precisazione terminologica: fin qui si è parlato di “**fatti**”. Giova precisare, che nel nostro discorso, il termine “fatto” è usato nel suo significato più esteso: dunque non “fatto” contrapposto

ad esempio a “opinione”, oppure “sentimento”, oppure “idea”, oppure “situazione”, e così via; “fatto” può includere qualsiasi riferimento che sia isolabile ai fini del discorso.

Un’anticipazione: la regola come regola direttiva

Vedremo più avanti che le regole, come tutti gli atti comunicativi, possono svolgere funzioni diverse. Quanto meno (ma vedremo che in realtà in questi termini il discorso è riduttivo) possono svolgere la funzione di descrivere il mondo oppure possono avere l’aspirazione di cambiarlo.

Due semplici esempi:

- “*se l’acqua è portata a 100 gradi, allora essa bolle*” è un atto descrittivo: informa circa uno stato di cose
- “*se qualcuno ti saluta, devi rispondere con cortesia*” è un atto direttivo: formula al destinatario la richiesta di fare qualcosa.

Si tratta pur sempre di regole: però che in un caso si descrive cosa succede se si realizza la condizione; nell’altro caso si prescrive cosa deve succedere se si realizza la condizione. Esistono, dunque, quanto meno, **regole descrittive** e **regole direttive**.

Talvolta, viene adoperata una accezione restrittiva di regola: la regola come regola direttiva. Capita, cioè, che si parli di “regole” per intendere le “regole direttive”, le norme che prescrivono come le persone debbono comportarsi.

La regola giuridica

Molto spesso, quando si parla di “regole giuridiche” si intendono le “**norme giuridiche**”, cioè una particolare categoria di regole direttive, cioè le regole che appartengono a quel particolare sistema direttivo che è il diritto. Come poi si distinguono le regole giuridiche rispetto ad altre regole direttive (ad esempio etiche, religiose, di etichetta, etc.) è questione dibattuta, che non si vuole risolvere qui. Un esempio di regola giuridica direttiva (norma giuridica):

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art. 2043 c.c.)

Se si realizza un certo fatto (un “fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”) allora si produce una certa conseguenza (chi ha commesso il fatto è obbligato a risarcire il danno). Benché di solito parlando delle norme giuridiche ci si concentri sul discorso direttivo, ovviamente è possibile anche un discorso descrittivo avente ad oggetto il diritto come insieme di regole direttive. Ad esempio, un manuale di diritto privato italiano avrà l’ambizione di descrivere quali regole sono in vigore, ivi compresa la regola sulla responsabilità extracontrattuale appena citata. Si può allora parlare anche di regole giuridiche descrittive: tali sono le informazioni aventi ad oggetto le regole giuridiche direttive.

Fattispecie ed effetto

Nelle regole giuridiche direttive, si è soliti parlare di **fattispecie** ed **effetti**, per designare rispettivamente la **premessa** e la **conclusione**.

La **fattispecie** è il fatto condizionante. Per meglio dire, la fattispecie è un modello di fatto, in presenza del quale si producono gli effetti.

Esempio: il “*fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto*” è la fattispecie: è un modello di fatto, in cui potranno rientrare molti diversi fatti concreti (Tizio sferra un pugno a Caio; Sempronio fa cadere un vaso sull’automobile di Mevia; etc.).

Gli **effetti** sono ciò che si verifica nel mondo del diritto quando viene in esistenza un fatto sussumibile in una fattispecie.

Ad esempio, l'obbligo, a carico dell'autore del fatto, di risarcire il danno è l'effetto della commissione di un fatto illecito.

Strutture delle regole

Premessa e conclusione

Come abbiamo detto, è usuale parlare di **premessa** e **conclusione**. Nella modalità canonica di formulazione, si tratta di due proposizioni, accompagnate da un marcatore di premessa ("se") e da un marcatore di conclusione ("allora").

Sia la premessa che la conclusione possono essere **positive o negative**.

Ad esempio:

- *"se l'acqua è portata a 100 gradi, allora essa bolle"*
- *"se l'acqua non è portata a 100 gradi, allora essa non bolle"*
- *"se non ti mostri sgarbato, le persone avranno una buona opinione di te"*
- *"se si guida con prudenza, non si provocano incidenti"*.

Regole semplici e regole complesse

Esistono **regole semplici** e **regole complesse**.

Abbiamo parlato sinora di fatto condizionante e fatto condizionato. Se sia la premessa che la conclusione fanno riferimento ad un singolo fatto, parleremo di regola semplice. Ma in realtà sia i fatti condizionanti (indicati nella premessa) che i fatti condizionati (indicati nella conclusione) possono essere più d'uno. In questo caso si parla di regola complessa.

I fatti condizionanti e/o i fatti condizionati possono essere tra loro **cumulativi o alternativi**.

Esempio:

"Se finisci tutti i compiti e metti in ordine camera tua, ti faccio un regalo"

In questo caso c'è una **pluralità cumulativa di fatti condizionanti** (entrambi positivi): l'effetto (ricevere il regalo) si produce solo se il destinatario della regola finisce i compiti e se rimette a posto la sua camera.

Esempi di regole giuridiche:

- *"Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato"* (art. 938 c.c.)

In questo caso c'è una **pluralità cumulativa di fatti condizionanti** (si noti, uno positivo e uno negativo): l'effetto (l'autorità giudiziaria può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo) si produce solo se si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo e se il proprietario non fa opposizione entro tre mesi.

- *"Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza"* (art. 1341 c.c.)

Qui c'è una **pluralità alternativa di fatti condizionanti**: l'effetto (le condizioni sono efficaci nei confronti del contraente che le ha predisposte) si produce sia se "le ha conosciute" sia se (non le ha conosciute ma) "avrebbe dovute conoscerle usando l'ordinaria diligenza".

- *“In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita” (art. 1493 c.c.)*

Qui esiste una **pluralità cumulativa di fatti condizionati**: se si realizza il fatto condizionante (la risoluzione del contratto) il venditore deve restituire il prezzo ed inoltre deve rimborsare al compratore le spese e i pagamenti.

- *“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto” (art. 1453 c.c.)*

A parte una pluralità cumulativa di fatti condizionanti (se il contratto è a prestazioni corrispettive e uno dei contraenti non adempie), qui ci interessa sottolineare una **pluralità disgiuntiva di effetti**: si può chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (si noti la precisazione: *“a sua scelta”*; spesso nel diritto, se è prevista una pluralità disgiuntiva di effetti, è necessario precisare come si fa a determinare quale degli effetti concretamente si produrrà).

Tassatività delle premesse e delle conclusioni

Sia i fatti condizionanti, indicati nella premessa, che i fatti condizionati, indicati nella conclusione, possono essere **tassativi**.

Cioè la regola può indicare che solo ed esclusivamente in presenza di quei fatti condizionanti si producono quei fatti condizionati, oppure che in presenza di quei fatti condizionanti si producono solo ed esclusivamente quei fatti condizionati.

Particolarmente interessante è la prima ipotesi: quella di proposizioni restrittive che indicano i fatti condizionanti come tassativi.

In tali casi, dalla regola si potrà dedurre logicamente un'altra regola, relativa al caso in cui quei fatti condizionanti non vi siano.

In altri termini:

DA: solo se X allora Y

“solo se chiedi gentilmente il mio aiuto, allora verrò in tuo soccorso”.

SI RICAVA CHE: se non X allora non Y

“se non chiedi gentilmente il mio aiuto, allora non verrò in tuo soccorso”.

Ora un esempio di regola giuridica:

DA: solo se X allora Y

“La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento” (art. 1524 c.c.)

SI RICAVA CHE: se non X allora non Y

“Se non risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento, allora la riserva di proprietà non è opponibile ai creditori del compratore”.

Regole speciali e regole eccezionali

In rapporto ad un'altra regola (che chiamiamo generale) una regola è **speciale** allorché la sua premessa si riferisce a una sottoclasse di casi rispetto ai casi della regola generale, oppure i destinatari della sua conclusione costituiscono una sottoclasse dei destinatari della regola generale, oppure la sua premessa si riferisce ad una sottoclasse di casi e la sua conclusione si riferisce ad una sottoclasse di destinatari.

Esempio:

Rispetto alla regola:

“in caso di neve, gli automobilisti devono rispettare un limite di velocità di 50 km/h”

Sono speciali le seguenti regole:

- *“in caso di neve intensa, gli automobilisti devono rispettare un limite di velocità di 30 km/h”*
- *“in caso di neve, gli automobilisti inesperti devono rispettare un limite di velocità di 30 km/h”*
- *“in caso di neve intensa, gli automobilisti inesperti devono fermare il veicolo”*

Una regola si chiama **eccezionale**, in rapporto ad un'altra regola (generale), quando identifica una sottoclasse di casi, o una sottoclasse di destinatari, per i quali non vale la regola generale.

Esempio:

Rispetto alla regola:

“in caso di neve, gli automobilisti devono rispettare un limite di velocità di 50 km/h”

è eccezionale la regola:

“in caso di neve, gli automobilisti muniti di catene non devono rispettare un limite di velocità di 50 km/h”

È possibile in realtà formulare le due regole insieme, attraverso una proposizione eccettiva. In questo modo:

“in caso di neve, gli automobilisti devono rispettare un limite di velocità di 50 km/h ad eccezione di quelli muniti di catene”

Oppure

“in caso di neve, gli automobilisti, tranne che siano muniti di catene, devono rispettare un limite di velocità di 50 km/h”

In questo modo, in effetti, dentro un'unica formulazione, stanno due regole, una generale e una eccezionale (che sono opposte per quanto riguarda la conclusione).

Esempio di regola giuridica:

“L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso” (art. 1430 c.c.)

Significa che:

“L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica”

Ed insieme che:

“L'errore di calcolo che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso, dà luogo ad annullamento del contratto”

Modalità di formulazione delle regole

Le regole, non solo nel discorso corrente ma anche in discorsi settoriali come in quello etico e in quello giuridico, risultano formulate, per lo più, in **modalità comune**: vale a dire, sono formulate così come capita quando si parla. Sempre al fine di formulare regole vi è tuttavia una modalità specifica: si tratta della già menzionata **modalità canonica**. Essa permette di identificare chiaramente premessa e conclusione.

Regole formulate in modalità canonica

Come abbiamo già visto, la modalità **canonica** è:

se X allora Y

In questa modalità, sia la lettera **X** sia la lettera **Y** (scritte in maiuscolo) sono variabili che rappresentano proposizioni: vale a dire, rappresentano frasi di senso compiuto, con almeno un soggetto e almeno un predicato. Si noti che convenzionalmente quando invece si utilizzano le lettere *x* e *y* (scritte in minuscolo) esse invece rappresentano entità di qualsivoglia natura.

Una parentesi. A volte, nella traduzione in forma canonica di regole, si può scegliere di far ricorso a variabili semantiche, scritte in minuscolo.

Esempio:

“Si salvi chi può”

Si può rendere come:

“Se qualcuno può, allora si salvi”

Ma anche come:

*“Se *x* può salvarsi, allora *x* si salvi”*

Regole formulate in modalità comune

Se le formulazioni di modo comune vengono confrontate con le formulazioni di modo canonico, appaiono riscontrabili divergenze di vario grado, a seconda dei casi.

Spesso le regole assumono forme colloquiali: ad esempio dove la premessa non è una proposizione.

“Al suono della sirena, gli abitanti scendono nei rifugi”

Si può rendere come:

“Se suona la sirena, allora gli abitanti scendono nei rifugi”

Non è infrequente che vi sia una inversione, per cui la conclusione è presentata prima della premessa:

“Non si entra senza indossare il casco”

“Se non si indossa il casco, allora non si entra”

Ecco un esempio di regola giuridica formulata in modalità colloquiale e con un'inversione tra premessa e conclusione:

“Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa” (art. 126 c.p.)

Si può rendere come:

“Se la persona offesa muore, allora il diritto di querela si estingue”

La fattispecie è cioè la morte della persona offesa, anche se si presenta dopo nell'ordine della disposizione; l'estinzione del diritto di querela è l'effetto.

Un particolare interesse presenta la formulazione di regole come **proposizioni universali**, affermative o negative:

- *“Tutti gli uomini sono mortali”*
*“Se *x* è un uomo, allora *x* è mortale”*
- *“Nessuna persona avveduta si espone al pericolo”*
*“Se *x* è una persona avveduta, allora *x* non si espone al pericolo”*
- *“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge”* (art. 97 Cost.)
*“Se *x* è un pubblico ufficio, allora *x* è organizzato secondo disposizioni di legge”*
- *“I minori di età non possono contrarre matrimonio”* (art. 84 c.c. it.)
*“Se *x* è un minore di età, allora *x* non può contrarre matrimonio”*

Utilità della formulazione in modalità canonica

A questo punto sorge una domanda: perché addestrarsi a formulare le regole in modo canonico?

Chi lavora con il diritto ha il problema fondamentale, e sempre ricorrente, di identificare “fattispecie” e “effetti”: da un lato, si tratta di identificare e riconoscere i fatti da cui derivano effetti; d’altro lato, si tratta di conoscere gli effetti che derivano dai fatti.

Si badi che, come si è appena visto attraverso gli esempi, non è detto che tale identificazione sia facilitata dalla formulazione scelta dallo stesso legislatore.

Orbene: nel compimento di tale lavoro, è avvantaggiato colui che include, nella propria forma mentis, il modello canonico della regola (e cioè, per l’appunto, “**se X allora Y**”).

Le funzioni delle regole

Prima di parlare delle funzioni delle regole, occorre una breve premessa sulla **funzione illocutoria** degli atti linguistici in generale.

La funzione locutoria di un atto linguistico è quella di significare qualcosa. Le frasi: “Il mio cappotto è bianco”, oppure: “Che caldo!”, oppure: “Mi passi il sale?”, in italiano, sono dotate di un certo significato.

Diverso è chiedersi quale azione venga concretamente realizzata quando si proferisce quell’enunciato. Nel primo caso avremo un’asserzione; nel secondo caso un’esclamazione; nel terzo una richiesta. Si parla, in questo senso, di funzione illocutoria. La funzione illocutoria rappresenta l’atto che si compie nel dire qualcosa (si asserisce; si esclama; si richiede).

In generale, è possibile distinguere, sulla base della funzione illocutoria, gli atti linguistici almeno in cinque categorie:

- **Atti descrittivi:** sono gli atti con cui rappresentiamo uno stato di cose (ad esempio, gli atti di esporre, narrare, spiegare); con un atto descrittivo, il parlante assume, verso il destinatario, l’impegno di far sì che le proprie parole si adattino al mondo
- **Atti espressivi:** sono gli atti linguistici con cui esprimiamo stati psicologici (ad esempio, gli atti di esclamare, imprecare, insultare); con un atto espressivo, il parlante assume, verso il destinatario, l’impegno di far sì che le proprie parole si adattino al mondo dei propri sentimenti
- **Atti commissivi:** sono gli atti linguistici con cui ci impegniamo a fare o non fare qualcosa (come gli atti di promettere, rifiutare). Con un atto commissivo, il parlante assume verso il destinatario l’impegno di far sì che il mondo dei propri atti si adatti alle proprie parole.
- **Atti direttivi:** sono gli atti linguistici con cui formuliamo la nostra richiesta, rivolta ad altri, affinché facciano o non facciano qualcosa (sono gli atti di ordinare o di vietare; oppure, con minor forza, di suggerire, consigliare, sconsigliare); con un atto direttivo, il parlante cerca di far sì che il mondo si adatti alle proprie parole, attraverso l’intervento del destinatario
- **Atti costitutivi:** sono gli atti linguistici con cui cambiamo “modi di essere” del mondo e, in particolare, cambiamo “situazioni istituzionali” (si pensi ad atti come battezzare, nominare, sposare, assumere, licenziare, accusare, condannare, assolvere); con un atto costitutivo, il parlante mira a far sì che il mondo si adatti alle proprie parole; le condizioni di uso e di efficacia di un atto costitutivo sono disciplinate da regole linguistiche e sociali (e frequentemente perfino giuridiche).

Vale la pena di menzionare una terza dimensione degli atti linguistici, che possiamo chiamare funzione perlocutoria. Essa rappresenta le conseguenze provocate, i risultati ottenuti mediante l'atto linguistico. Tali conseguenze possono coincidere con l'intenzione di chi ha emesso l'atto linguistico, o possono essere difformi da esse. Ad esempio, dicendo: "il cane è digiuno da ieri", potrei avere l'intenzione di suggerire al mio interlocutore l'idea di dare da mangiare al cane, e può anche darsi che io riesca a produrre la conseguenza voluta. Resta il fatto che, sul piano illocutorio, il mio atto è descrittivo (rappresenta uno stato di cose), mentre se avessi detto: "dai per favore da mangiare al cane" il mio atto sarebbe direttivo. Gli effetti di un enunciato possono d'altronde essere molto diversi da quelli desiderati dal parlante; ad esempio il mio interlocutore potrebbe avere paura dei cani, e decidere di stare alla larga da un animale verosimilmente nervoso. Le funzioni perlocutorie degli atti linguistici sono estremamente varie, e dipendenti dal contesto.

Funzioni illocutorie delle regole

Se ci spostiamo al mondo delle regole, possiamo notare che mentre la premessa è sempre descrittiva ("se piove...") la conclusione può avere una diversa funzione illocutoria ("...ci si bagna", oppure "...prendi l'ombrello"), ed è appunto da questa che dipende la funzione illocutoria della regola nel suo insieme.

Scartata la figura certamente marginale della regola espressiva, possiamo concentrarci su quattro categorie di regole, distinte a seconda della funzione illocutoria:

- **Regole descrittive:** *"se le cose stanno come dici tu, siamo in grande pericolo"*
- **Regole commissive:** *"se le cose stanno come dici tu, mi impegno a trarci d'impiccio"*
- **Regole direttive:** *"se le cose stanno come dici tu, datti da fare"*
- **Regole costitutive:** *"se le cose stanno come dici tu, mi scuso profondamente"*.

Funzioni illocutorie delle norme giuridiche

Le norme giuridiche sono spesso regole **direttive**.

Si noti che spesso le norme giuridiche direttive non utilizzano il modo imperativo (spia linguistica sicura di una funzione direttiva), ma l'indicativo; non di meno esse intendono perlopiù rivolgere un ordine ai propri destinatari.

Esempio:

"Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione" (art. 50 c.p.p. it.)

Si può tradurre come:

"Se non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione, allora il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale"

Altre volte la funzione direttiva è resa con un verbo o un sostantivo deontologico:

"I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore" (art. 54 Cost.)

In precedenza abbiamo addirittura identificato le norme giuridiche come regole direttive. Ora possiamo precisare però che, a fianco delle norme direttive, esistono anche **norme giuridiche costitutive**. Esse si possono considerare come norme integratrici di quelle direttive. Infatti esse non ordinano o vietano nulla, ma operano direttamente sul mondo istituzionale; le ricadute direttive di tali norme saranno poi indirette, dipendendo da altre norme giuridiche.

Un esempio semplice:

“Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti” (art. 1241 c.c. it.)

Questa norma non ordina alcunché: semplicemente, il legislatore dispone che, in determinate condizioni, i debiti si estinguono. Ciò avrà però naturalmente conseguenze direttive (essendosi estinti i due debiti, le due persone non saranno tenute ad adempierli).

Ancora:

“L’amnistia estingue il reato” (art. 151 c.p. it.)

Ciò significa che, verificatasi l’amnistia, il reato è estinto. Ne deriva ovviamente che il giudice non dovrà più condannare chi aveva commesso il reato.

Un caso particolare di norme costitutive sono quelle costitutive di equivalenze concettuali: cioè le **norme definitorie**.

Esempio:

“Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321 c.c. it.)

Il codice civile non è un vocabolario: il legislatore non intende descrivere il significato di parole nell’uso linguistico, Intende, invece, istituire un’equivalenza: nel contesto del codice civile, per contratto si intende “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

Anche questa norma avrà poi ricadute direttive indirette, concorrendo a determinare il significato di altre norme giuridiche in cui si parla di contratto.

Regole giuridiche descrittive

Le norme giuridiche sono direttive o costitutive. Si possono però riconoscere delle regole giuridiche descrittive (i giuristi romani parlavano di **regulae iuris**) nelle enunciazioni descrittive che riguardano il diritto (come si possono trovare, ad esempio, in un manuale).

Così ad esempio se in un manuale troviamo scritto che:

“Allorquando la Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità di una legge, questa legge cessa di avere efficacia”

è ovvio che l’autore intende rappresentare uno stato di cose: intende, in particolare, descrivere il diritto in vigore.

L’attività dei giuristi è almeno in parte un’attività descrittiva: il giurista cioè descrive il diritto così come è. Ciò può avvenire sia a fini di mera conoscenza del diritto (cioè, possiamo dire, a scopo meramente scientifico); sia al fine di individuare come produrre, o evitare, determinati effetti (in questo caso il giurista svolge un’attività che possiamo chiamare tecnica).

Ad esempio, prendiamo l’art. 152 c.p.:

“Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato”

Si tratta di una norma giuridica (in questo caso, costitutiva).

Nel momento in cui un manuale di diritto penale rappresenta questo stato di cose (non necessariamente con le stesse parole della legge), pone in essere un atto linguistico descrittivo:

“Se si tratta di delitti punibili a querela della persona offesa, allora, attraverso la remissione della querela, il reato si estingue”.

A sua volta il giurista potrà ricavare da questa conoscenza una regola tecnica, che consente di agire efficacemente nel reale. Ad esempio potrà spiegare ai suoi clienti, che intendono riappacificarsi, dopo essersi reciprocamente querelati per ingiuria, che:

“Per estinguere il reato, è possibile rimettere la querela”.

Questa rappresentazione in chiave descrittiva dell'attività del giurista non implica che la ricostruzione delle norme giuridiche in vigore sia un'attività meramente meccanica, e che non lasci spazi di discrezionalità al giurista. Non si può in questa sede affrontare i problemi connessi alla interpretazione del diritto; basti dire che laddove la ricostruzione delle norme giuridiche sia controversa, e sia chiesto al giurista di scegliere, sulla base di argomenti, l'interpretazione che ritiene preferibile, la sua attività non può essere vista come semplicemente descrittiva, ma concorre a determinare lo stesso diritto in vigore.

Come possono essere le regole

Le regole possono essere **classificate** secondo diversi criteri. Qui, riassuntivamente, proporremo alcune tipologie di regole, in parte richiamando considerazioni già svolte altrove.

Classificazione delle regole secondo la struttura

Come abbiamo già detto, le regole possono essere **semplici** o **complesse**. Se sia la premessa che la conclusione fanno riferimento ad un singolo fatto, si può parlare di **regole semplici**; se la premessa e/o la conclusione fanno riferimento ad un pluralità di fatti, si può parlare di **regole complesse**

Non sarebbe corretto invece dire che si possono classificare le regole in regole generali e regole speciali. Si deve notare, infatti, che una regola è generale o speciale rispetto ad un'altra regola: ad esempio, la regola: "in caso di neve, gli automobilisti devono rispettare un limite di velocità di 50 km/h" è speciale rispetto alla regola: "in caso di precipitazioni atmosferiche, gli automobilisti devono guidare con prudenza", e generale rispetto alla regola: "in caso di neve intensa, gli automobilisti devono rispettare un limite di velocità di 30 km/h".

Classificazione delle regole secondo la modalità di formulazione

Innanzitutto, si può iniziare a dire che le regole possono essere **formulate** o **non formulate**.

L'esistenza di regole non formulate non deve sorprendere. Se la regola è un'informazione, essa può evidentemente essere presente nella mente di uno o più esseri umani senza mai essere stata formulata. Così è possibile ad esempio che un rapporto di regolarità tra certi fatti sia stato notato e registrato, senza che nessuno si sia mai preoccupato di formularlo.

In secondo luogo, all'interno delle regole formulate, è possibile distinguere tra regole formulate attraverso **segni verbali** e regole formulate attraverso **segni extraverbali**.

Non si deve pensare che il fenomeno di regole formulate attraverso segni extraverbali sia eccezionale. Il linguaggio non è l'unico mezzo di comunicazione, e le regole possono essere formulate attraverso gesti, o disegni.

Questo è un esempio di formulazione mediante segni extraverbali di una regola:



Questo segnale stradale significa: “*transito vietato ai motocicli*”; ovvero: “*se x è alla guida di un motociclo, allora x non può percorrere questa strada*”.

All'interno delle regole formulate attraverso segni extraverbali, si può poi ricordare la distinzione, di cui si è già parlato, tra regole formulate in **modalità comune** e regole formulate in **modalità canonica**.

Classificazione delle regole secondo la funzione illocutoria

Per evitare ripetizioni, qui possiamo limitarci a richiamare quanto già detto nel paragrafo sulle funzioni delle regole; e a distinguere, dunque, tra

- **regole descrittive**
- **regole commissive**
- **regole direttive**
- **regole costitutive.**

All'interno di queste diverse categorie, si potrebbero tentare delle ulteriori classificazioni. A mero titolo di esempio, si potrebbe ad esempio immaginare di distinguere, all'interno delle regole direttive, quelle che esprimono **comandi**, quelle che esprimono **richieste**, quelle che esprimono **consigli**. Si tratta di articolazioni diverse della funzione direttiva, tutte volte a influenzare l'operato del destinatario, ma con diversa forza.

Sotto un diverso profilo (e adottando un **sottocriterio** eterogeneo rispetto a quello principale) si potrebbero altresì distinguere le regole direttive a seconda del **sistema direttivo di appartenenza**. I confini tra i diversi sistemi direttivi sono peraltro spesso difficili da tracciare e variabili da cultura a cultura. Quanto meno nel nostro sistema culturale, comunque, sembra possibile tracciare una distinzione tra

- **regole giuridiche**
- **regole morali**
- **regole appartenenti ad altri sistemi direttivi** (come possono essere, ad esempio, il galateo o la moda).

...